

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTA** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle province autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 2 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 42967 del 9 giugno 2020, che ha rilasciato l'autorizzazione per l'anno 2020 alle regioni Emilia



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e alle Province autonome di Bolzano e di Trento, per l'immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* che subordinava il rinnovo dell'autorizzazione all'esito della valutazione della documentazione relativa al piano di monitoraggio e a una integrazione dello studio del rischio;

VISTE

le autorizzazioni a rinnovo per l'anno 2021 e 2022 rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) rispettivamente con Decreto del Direttore Generale del Patrimonio Naturalistico e Mare n. 1 del 30 giugno 2021 e n. 46 del 16 maggio 2022 alle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e alle Province Autonome di Bolzano e di Trento per l'immissione in natura della citata specie;

CONSIDERATO

che tali autorizzazioni si basano sui pareri espressi dal Consiglio SNPA con le delibere n. 79/2020 del 1 giugno 2020, n. 126/2021 del 17 giugno 2021 e n. 158/2022 del 7 marzo 2022;

VISTA

la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del MASE con nota prot. 0054180 del 5 aprile 2023, in merito all'istanza di rinnovo dell'autorizzazione per la prosecuzione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus*, quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4, da parte delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e delle Province Autonome di Bolzano e di Trento;

CONSIDERATO

che tutta la documentazione acquisita, comprensiva quella relativa agli esiti delle attività di monitoraggio svolte nell'anno 2022, è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 2 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato;

CONSIDERATO

che la documentazione fornita riporta i dati necessari per effettuare la valutazione richiesta;

VISTO

l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

VISTO

il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di rinnovo autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento per l’anno 2023” predisposto dall’ISPRA, sentita la RR-TEM 25-2;

RITENUTO

di adottare il predetto documento;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di rinnovo autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento per l’anno 2023”, che è parte integrante della presente delibera;
2. di ritenere necessario per la relativa valutazione che la relazione delle attività, prevista entro dicembre 2023, riporti tutti i dati così come richiesti;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snpambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 11 maggio 2023

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente, della richiesta di rinnovo autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura della specie non autoctona *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys* nelle regioni di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e nelle Province Autonome di Bolzano e di Trento per l’anno 2023.

In riferimento alla documentazione relativa alla relazione delle attività di immissione svolte nel corso del 2022, pervenuta con nota del MASE prot. n. 4205 del 12 gennaio u.s., e alla richiesta di rinnovo dell’autorizzazione di immissione in natura di *Trissolcus japonicus*, avanzata dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e dalle PA di Trento e Bolzano, pervenuta con nota del MASE prot. n. 54180 del 5 aprile u.s, esaminata dall’ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza.

In merito al programma di monitoraggio post-rilascio, si richiede di mantenere il campionamento di almeno il 50% dei siti di rilascio in ogni Regione e Provincia autonoma al fine di verificare l’eventuale impatto dell’ACB alloctono su specie non-target. Nel caso della Regione Emilia-Romagna, in considerazione dell’alto numero di siti di rilascio previsti (circa 300), si richiede il monitoraggio di non meno del 20% di essi.

Si richiede la prosecuzione dei monitoraggi post-rilascio per almeno i 5 anni successivi alla fine del programma di immissione in deroga o comunque finché non verrà raggiunto uno stato di equilibrio ospite-parassitoide che consenta di verificare i risultati delle immissioni dell’ACB.

Si richiede di integrare la prossima relazione delle attività svolte, prevista alla fine del 2023, con una sintetica analisi dei dati riferiti alle fasce di distanza (e citati nella richiesta trasmessa) che hanno permesso la definizione della capacità di dispersione sul territorio da parte di *T. japonicus*.

Per quanto riguarda i dati di base sul numero di trattamenti e dei quantitativi di distribuzione di fitofarmaci, si apprezza la trasmissione delle informazioni tramite un format condiviso dalle Regioni richiedenti.

Tenuto conto delle indicazioni sopra-riportate, nulla osta al proseguimento delle attività di immissione di *Trissolcus japonicus* per l’anno 2023 con le medesime modalità e nei siti già autorizzati nel 2022.

Si resta in attesa della relazione delle attività svolte.